

(N. 995)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1980

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione del mercato comunitario del vino, caratterizzata da eccedenza produttiva rispetto alle capacità di assorbimento del mercato stesso, ha comportato l'adozione di numerose misure urgenti tendenti al sostegno del settore.

Complessivamente, la produzione del 1979 dei Paesi della Comunità si aggira intorno ai 175 milioni di ettolitri, superiore, cioè, di circa 35 milioni di ettolitri al normale fabbisogno interno e alle richieste di esportazione verso i Paesi terzi.

In conseguenza, allo scopo di rimuovere l'accentuato squilibrio tra produzione e consumi, la Comunità ha ritenuto di prorogare il divieto, introdotto con il Regolamento

CEE n. 1162/76 e successive modificazioni e integrazioni, di effettuare nuovi impianti di viti, per prevenire la formazione di quelle eccedenze strutturali che costituiscono la causa principale delle accennate perturbazioni del mercato.

Pertanto, con regolamento n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980 sono stati vietati fino al 30 novembre 1986 nuovi impianti di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e di quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva n. 72/159 CEE relativa all'ammodernamento dell'agricoltura.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, le disposizioni comunitarie, di per sè immediatamente applicabili all'interno degli Stati membri, sono sprovviste di misure coercitive atte a garantirne il rispetto e l'esatta attuazione, per cui è necessario provvedere alla emanazione di apposite norme che, prevedendo congrue sanzioni per i trasgressori, scorraggino in maniera efficace eventuali infrazioni, che avrebbero ripercussioni negative sull'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, proprio nell'attuale momento in cui il settore versa in particolari difficoltà.

Da ciò la necessità di approntare le misure occorrenti per dare concretezza alla disciplina comunitaria, che è già in vigore dal 1° marzo 1980.

Si è pertanto adottato l'unito disegno di legge con il quale viene prevista per i con-

travventori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato senza la preventiva autorizzazione delle regioni e il conseguente obbligo di estirpazione.

Alle regioni stesse viene inoltre affidata la vigilanza per l'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge.

Si ritiene che dette sanzioni, le quali sono più severe di quelle a suo tempo disposte fino al 30 novembre 1978 con il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, convertito con modificazioni in legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'attuazione del citato regolamento CEE n. 1162/76, potranno assicurare in maniera determinante il rispetto della normativa comunitaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con la osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.

Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformità dalla autorizzazione ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed è obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorità regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

L'attuazione della presente legge è affidata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono demandati l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.